

ALLEGATO AL :

**PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA**

(Legge Quadro n.447 del 1995 Legge R. Lazio n.18 del 2001)



IL DIRIGENTE

.....

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Alessandro Stefani

Analisi e cartografie

P. A. Stefano Stasi (t.c.a.a)

Responsabile della Convenzione

Prof. Enrico Stasi (Resp.bile Acustico)

Note informative

PREMESSA

La zonazione acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività svolte.

L'obiettivo è quello di normare i *climi acustici esistenti e futuri* fornendo un indispensabile strumento di *pianificazione*, di *prevenzione* e di *risanamento* dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale.

In tal senso l'attività della zonazione acustica non può prescindere dagli altri strumenti di controllo del territorio :

- il Piano Regolatore Generale (**P.R.G.**)
- i Piani Particolareggiati (**P.P.**)
- il Piano Urbano del Traffico (**P.U.T.**)
- i piani ad essi sopra ordinati come il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (**P.T.C.P.**)
- vincoli su zone decretati dallo Stato (zone di interesse archeologico, parchi, etc...).
- i Regolamenti Comunali (Polizia Urbana, Edilizio, etc...)

NORMATIVA

Nel **1995** è stata emanata la Legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge n° 447 del 26/10/95, Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n°254 del 30/10/1995)(☞ vedi allegato).

La Legge 447/95 tratta organicamente la materia acustica.

Essa definisce

- sorgenti di rumore ed i valori limite (art.2)
- la figura di tecnico competente (art.6)

stabilisce, in materia acustica, le competenze

- dello Stato (art.3)
- delle Regioni(art.4)
- delle Province(art.5)
- dei Comuni(art.6)
- degli Enti gestori o proprietari delle infrastrutture di trasporto

fornisce indicazioni per la predisposizione

- dei piani di zonazione acustica (art.6)
- di risanamento acustico (art.7)
- di studi di valutazione di impatto acustico(art.8).

Stabilisce

- Il regime sanzionatorio (art.10)
- La metodologia di controllo (art.14)
- Le deroghe (art.9)
- I regolamenti di esecuzione (art.11)
- I contributi agli enti locali (art.13)

Tuttavia, trattandosi di una Legge-quadro, essa **fissa solo i principi generali** demandando ad altri organi dello Stato e agli Enti Locali l'emanazione di Leggi , Decreti e Regolamenti di attuazione.

Normativa vigente:

- **D.M. 11.12.96** *Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo;*
- **D.P.C.M. 18.09.97:** *Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante;*
- **D.P.C.M. 19.12.97:** *Proroga dei termini di cui al d.p.c.m. 18.09.97.*
- **D.M. 31.10.97:** *Metodologia di misura del rumore aeroportuale;*
- **D.P.C.M. 14.11.97: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;**
- **D.P.C.M. 05.12.97:** *Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;*
- **D.M. 16.03.98:** *Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico;*
- **D.P.R. 18.11.98: Regolamento in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;**
- **D.P.C.M. 31.03.98:** *Criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica;*

Risultano ancora validi gli estremi del **codice penale** riguardante gli schiamazzi ed i rumori molesti (art. 659) e del **codice civile** riguardante l'immissione di rumore da un fondo privato in un altro (art. 844).

Accanto ai riferimenti legislativi di cui sopra, inoltre, le norme tecniche **UNI 9884** (*Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale*) e **UNI 9433** (*Descrizione e misurazione del rumore immesso negli ambienti abitativi*) forniscono i criteri per una corretta elaborazione del P.Z.A. e controllo del rumore in genere.

Nel 2008 è stata promulgata dalla Regione Lazio la **Legge regionale n° 18** (*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*).

Essa, oltre a ribadire l'iter relativo ad i piani di classificazione acustica (zonazione) e risanamento acustico comunale e delle imprese, confermando le competenze della Regione, della Provincia, del Comune, introduce alcune novità sostanziali rispetto alla precedente normativa e disposizioni, così sintetizzabili:

- La classificazione acustica comunale va coordinata con gli strumenti urbanistici del Comune, anche tramite l'inserimento della stessa nello studio di sostenibilità ambientale della L.R. "Legge Urbanistica Regionale" - L.U.R.);
- Approvata dalla Provincia la classificazione acustica, il Comune deve darne pubblicità nei modi ritenuti più idonei e depositarla presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico;
- **L'adozione del P.Z.A. è fissato in 12 mesi dall'entrata in vigore della L.R. , oltre questo termine può interviene la Provincia per surroga;**
- **Il Piano di Risanamento comunale va adottato entro 12 mesi dall'approvazione della classificazione acustica da parte della Provincia;**
- Per le attività amministrative di controllo i Comuni possono avvalersi dell'A.R.P.A.L., da personale proprio o da tecnici incaricati secondo le modalità (convenzione) .
- **E' definito il regime sanzionatorio secondo le norme Nazionali e Regionali ;**

Riferimento alla Legge 447/95	Provvedimento	NOTE
Art. 16, comma 1	Abrogazione di norme in contrasto con la L. 447/95	
Art. 15, comma 4	Modalità di applicazione del criterio differenziale	D.M.A. 11.12.96 (G.U. 52 del 04.03.97)
Art. 3, comma 1, lettera a)	Determinazione dei limiti	D.P.C.M 14.11.97 (G.U. 280 del 01.12.97)
Art. 3, comma 1, lettera c)	Tecniche di rilevamento e misura del rumore	D.M.A. 16.03.98 (G.U. 76 del 01.04.98)
Art. 3, comma 1, lettera m)	Misura del rumore aeroportuale	D.M.A. 31.10.97 (G.U. 267 del 15.11.97)
Art. 11, comma 1	Regolamento di disciplina del rumore aeroportuale	D.P.R. 11.12.97 n. 496 (G.U. 20 del 26.01.98)
Art. 3, comma 1, lettera e)	Regolamento di disciplina del rumore stradale	D.M.A. 16.03.98 (G.U. 76 del 01.04.98)
Art. 3, comma 1, lettera f)	Requisiti acustici sorgenti e requisiti acustici passivi degli edifici	D.P.C.M. 05.12.97 (G.U. 297 del 22.12.97)
Art. 3, comma 1, lettera g)	Criteri per la progettazione e ristrutturazione degli edifici ed infrastrutture dei trasporti	In corso
Art. 3, comma 1, lettera h)	Requisiti dei sistemi antifurto	In corso
Art. 3, comma 1, lettera l)	Caratteristiche delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo	D.P.C.M. 18.09.97 (G.U. 233 del 06.10.97) D.P.C.M. 19.12.97 (G.U. 296 del 20.12.97)
Art. 11, comma 1	Criteri di misura del rumore emesso dalle imbarcazioni	In corso
Art. 15, comma 1	Regolamento di disciplina del rumore ferroviario	D.P.R. 18.11.98 n.459 (G.U. del 04.01.99)
Art. 15, comma 1	Regolamento di disciplina del rumore autostradale	In corso
Art. 2, comma 6,7,8	Requisiti del tecnico competente in materia acustica	D.P.C.M. 31.03.98 (G.U. del 26.05.98)

Decreti e Regolamenti attuativi della Legge Quadro 447/95.

ADEMPIMENTI

I soggetti coinvolti nella gestione degli adempimenti previsti dalla Legge-quadro e dalla sua applicazione a livello regionale L.R. n°18 del 2001 sono diversi come i compiti a loro affidati:

LO STATO

- Determinare i valori dei limiti di emissione, immissione, attenzione e qualità del rumore
- Determinare le tecniche di rilevamento e di misurazione;
- Coordinare l'attività di ricerca tecnico-scientifica (C.N.R., E.N.E.A., A.N.P.A., Ministero dei Trasporti);
- Adottare piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore di servizi pubblici essenziali;

LA REGIONE

- Definire le **modalità**, le scadenze e le sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone per i Comuni;
- Determinare le **modalità** di controllo all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative ai nuovi piani ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e servizi commerciali;
- Determinare le **modalità** di rilascio delle licenze o delle autorizzazioni all'esercizio delle attività produttive ed allo svolgimento di attività temporanee;
- Fissare le procedure per la predisposizione, l'adozione e l'eventuale aggiornamento da parte dei Comuni dei piani di zonazione e di risanamento acustico;
- Definire i **criteri di redazione** della documentazione per la valutazione di impatto acustico di specifiche opere;

LE PROVINCE

- **Approvare** la classificazione acustica comunali;
- **Approvare** i piani di risanamento acustico comunali;
- Realizzazione e gestione della banca dati rumore;
- Esecuzione di **campagne di monitoraggio fonometrico** organizzate dalla Regione nei limiti dei fondi a disposizione;

L'A.R.P.A.L.

- Controllare i parametri fisici, chimici e biologici dell'inquinamento ambientale;
- Supportare tecnicamente e scientificamente gli organi preposti alla valutazione dei rischi connessi alle attività produttive;
- Svolgere l'attività di consulenza, tramite convenzioni, alle Amministrazioni ed Enti Pubblici;

COSA DEVE FARE IL COMUNE :

- **Redigere la classificazione acustica;**
- **Redigere il piano di risanamento acustico comunale;**
- **Coordinare gli strumenti urbanistici esistenti;**
- Controllare il rispetto della normativa acustica all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative ai nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive;
- Adottare regolamenti comunali per l'attuazione della disciplina per la tutela dall'inquinamento acustico;
- Autorizzare, anche in deroga ai valori limite, lo svolgimento di attività temporanee manifestazioni in luogo pubblico;
- Adeguare i vigenti Regolamenti locali di igiene e sanità, edilizi o di polizia municipale alla normativa acustica;
- Esercitare le funzioni amministrative di controllo;
- Attivare il regime sanzionatorio;

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO

La tabella del D.P.C.M. del 07\11\97 riporta le seguenti classi nelle quali deve essere suddiviso il territorio comunale:

Classe I *Aree particolarmente protette*

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.

Classe II *Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III *Aree di tipo misto*

Rientrano in questa classe le aree interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impegnano macchine operatrici.

Classe IV *Aree di intensa attività umana*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V *Aree prevalentemente industriali*

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

Classe VI *Aree esclusivamente industriali*

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

I limiti massimi per le sei classi si dividono in:

Valore limite di emissione: relativo alle singole sorgenti

Valore limite di immissione: relativo alle sorgenti differenziato per l'ambiente abitativo e per l'ambiente esterno;

Valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

Valore di qualità: i valori di rumore da conseguire nel lungo periodo con opere di risanamento acustico;

I valori limite di immissione nell'ambiente esterno (tabella C, D.P.C.M. 14 Novembre 1997):

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno	Notturmo
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

I **valori di emissione** (Tabella B) sono pari a quelli della tabella C diminuiti di 5 dB(A).

Sono **valori di attenzione** quei valori che uguagliano, per una durata di un'ora, i valori di tabella C aumentati di 10 dB(A) per il periodo diurno e di 5 dB(A) per il periodo notturno, oppure gli stessi valori di tabella C se rapportati ad una durata pari ai tempi di riferimento.

I **valori di qualità** sono quelli di tabella C diminuiti di 3 dB(A).

METODOLOGIA

L'operazione della zonazione acustica consiste **nell'assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio di una delle sei classi individuate dal Decreto attuativo della Legge 447/95 (D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"), sulla base della prevalente e/o effettiva destinazione d'uso del territorio stesso.**

La zonazione acustica è stata redatta nel rispetto dell'assetto urbanistico del territorio ai sensi della normativa vigente; essa prevede zone acustiche omogenee, all'interno delle singole zone urbanistiche degli ambiti comunali, che sono state determinate considerando i seguenti parametri :

1. Densità di popolazione (DP)
2. Presenza di attività commerciali ed uffici (AC)
3. Presenza di attività industriali (AI)
4. Presenza di attività artigianali (AA)
5. Traffico veicolare (TV)
6. Impianti ed attrezzature di pubblica utilità
7. Destinazione d'uso del territorio (odierna e futura) (DPRG)

Ad ogni parametro è stato assegnato un punteggio, la somma ha **contribuito alla definizione della classe acustica della zona** in esame, salvo alcuni casi specifici riguardanti zone urbanistiche morfologicamente spurie con perimetri eccessivamente estesi, quali zone rurali che contengono ampie zone boschive e quindi prive di rumore proveniente da cause antropiche.

PARAMETRI DI GIUDIZIO

Punteggio	Descrizione qualitativa	Intensità sonora e/p
0	Nulla	30-35 dBA
1	Molto basso	36-40 dBA
2	Basso	41-45 dBA
3	Medio basso	46-50 dBA
4	Medio	51-55 dBA
5	Sostenuto	56-60 dBA
6	Alto	61-70 dBA
7	Molto alto	71-75 dBA

	TV [automezzi/ora]	DPRG [zone d'uso P.R.G.]	DE [abitanti/ettaro]
0	Nessun automezzo	ZIAA, ZINA, RP, E1, IA,	0-5
1	1-5 automezzi/ora	E2 E3, RCM	6-10
2	6-30 automezzi/ora	TA1, TA2, TAA, ACE, VSU, VL, BLN, VSQ	11-16
3	31-100 automezzi/ora	ACO, AMA, ICU, ICQ, ST	17-30
4	101-200 automezzi/ora	TRZ, TRZ-TA, B3, B1	31-70
5	201-350 automezzi/ora vicinanza autostrada	IT	71-130
6	351-600 automezzi/ora vicinanza autostrada vicinanza ferrovia	RS	131-200
7	>601 automezzi/ora adiacenza autostrada adiacenza ferrovia	DA, DD, TRZD, FFSS	> 200

	AC [abitanti/esercizio]	AI [Vicinanza dell'abitato al perimetro esterno]	AA [abitante/attività] [vicinanza dell'abitato al fabbricato]
0	>60	>500 m	> 50 >200 m
1	51-60	401-500 m	> 50 100-199 m
2	41-50	300-400 m	> 50 <99 m
3	31-40	201-300 m	10-49 >200 m
4	21-30	101-200 m	10-49 100-199 m
5	16-20	51-100 m	10-49 <99 m
6	10-15	21-50 m	<9 100-199 m
7	<9	<20 m	<9 <99 m

Documentazione al P.Z.A.:

- Tabelle di classificazione acustica delle zone suddivise per gruppi di appartenenza ai 13 ambiti del P.R.G.
- Carte di ambiti del P.R.G.
- Carte di densità abitativa (Elaborazione Censimento ISTAT)
- Carte di destinazione d'uso del territorio come da P.R.G.
- Tabelle delle attività commerciali, artigianali, industriali;
- Tabelle di monitoraggio traffico urbano.
- Carte riportanti le zone destinate ad attività temporaneamente rumorose.

CLASSIFICAZIONE DEL RUMORE AUTOSTRADALE E FERROVIARIO

Il rumore stradale e ferroviario è oggetto di specifici Regolamenti di disciplina, previsti del dall'art. 11 della Legge n. 447 del 1995 e tuttora affrontati e risolti per la ferrovia con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 18.11.98

Questi regolamenti di disciplina prevedono, allo stato attuale, delle fasce fiancheggianti le infrastrutture (carreggiate o binari), dette “*fasce di pertinenza*”, di ampiezza variabile a seconda del genere e della categoria dell'infrastruttura stradale.

Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico sull'infrastruttura medesima.

Tali valori limite sono differenziati, oltreché secondo le categorie sopra citate, anche per periodo diurno o notturno, e per infrastruttura in esercizio o di nuova costruzione.

Occorre specificare che:

le fasce di pertinenza non sono elementi della zonazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla zonazione, venendo a costituire in pratica delle “fasce di esenzione” al limite di zona che dovrà essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti ivi insistenti; esse sono relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull'arteria a cui si riferiscono.

Il D.P.R. n. 459 del 18 Novembre 1998 stabilisce per la tipologia di ferrovia presente sul territorio comunale (*Infrastrutture esistenti con velocità non superiore a 200 Km/h*) le seguenti fasce di pertinenza (art. 3 comma 1, lettera a) con i limiti acustici di seguito riportati (art.5):

A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato

FASCIA A (da 0 a 100metri) - limiti assoluti di immissione - :

{ 50 dBA Leq diurno e 40 dBA Leq notturno: *per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo*
70 dBA Leq diurno e 60 dBA Leq notturno: *per gli altri recettori;*

FASCIA B (da 100 a 250 metri) - limiti assoluti di immissione-:

{ 50 dBA Leq diurno e 40 dBA Leq notturno: *per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo*
65 dBA Leq diurno e 55 dBA Leq notturno: *per gli altri recettori;*

Al di fuori della fascia di pertinenza per la sorgente rumorosa ferroviaria ed all'interno della stessa ma per sorgenti diverse da quella ferroviaria, valgono i limiti di immissione ed emissione di cui alla tabella C e B del D.P.C.M. de 14.11.97 rispettivamente.

Il P.Z.A. comunale ha predisposto una fascia acustica di classe IV per le aree di pertinenza ferroviaria per i soli rumori non prodotti dai veicoli transitanti (la normativa non li considera); tali limiti normano per esempio i frequenti **lavori di manutenzione** lungo il tracciato ferroviario che necessitano spesso di autorizzazioni in deroga.

ATTIVITA' TEMPORANEAMENTE RUMOROSE

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività costituita da lavori, manifestazioni o spettacoli in genere, che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa.

Le attività rumorose svolte in luoghi ad esse destinate (esercizi commerciali, artigianali, discoteche, etc...) dovranno attenersi alle norme nazionali e/o di polizia urbana comunale redatte a riguardo.

Le attività temporaneamente rumorose dovranno essere **autorizzate** tutte, previa una valutazione della domanda di richiesta di svolgimento di cui sarà parte integrante una valutazione del clima acustico che si ritiene possa essere creato .

ITER PROCEDURALE

La documentazione relativa alla richiesta di approvazione del P.Z.A. in sede provinciale dovrà essere prodotta come segue:

1. Mappa dell'intero territorio comunale, georeferenziata, redatta ai sensi delle norme UNI 9884;
2. Mappa dei centri abitati, georeferenziata, redatta ai sensi delle norme UNI 9884;
3. Relazione illustrativa;

4. Dichiarazione di non incompatibilità della zonazione operata ai confini del Comune con le classi definite dai Comuni limitrofi;
5. Delibera di C.C. di adozione del P.Z.A.;

Oltre a tale documentazione si ritiene necessaria per una completa identificazione delle zone acustiche in funzione della destinazione d'uso del territorio i seguenti elaborati:

6. Mappa delle eventuali varianti al P.R.G.;

Il Comune deve trasmettere alla Provincia la zonazione acustica adottata, che l'approva **entro 120 giorni** (L. R. n. 18).

Eventuali **aggiornamenti ed integrazioni** dovranno essere trasmesse, **entro 60 giorni** dall'adozione, alla Provincia, che le **approva entro 90 giorni** (L. R. n. 18).

Gli atti relativi alla classificazione acustica del territorio comunale ed alle modificazioni della stessa sono depositati, dopo l'approvazione della Provincia, presso la segreteria comunale a libera visione del pubblico.

Il Comune provvede a darne pubblicità con ogni mezzo ritenuto idoneo.

CASI CRITICI

Nella relazione illustrativa al P.Z.A. e nel Documento di Aggiornamento ed Adeguamento sono definiti i casi di classificazione acustica che sono stati oggetto di opportune verifiche, per una corretta identificazione.

Per queste sussisteva incompatibilità tra la classificazione della zona e quella del contesto in cui essa è inserita.

In particolare per le fasce di pertinenza ferroviarie (località Valle Lago) ed autostradale (distribuite sul territorio) sono state inserite le FASCE DI RISPETTO al fine di evidenziare la necessità da parte degli omonimi gestori di proporre entro i termini di legge un Piano di risanamento.

E' d'uopo precisare la classificazione adottata per le scuole:

esse, per legge, devono appartenere alla classe I; tuttavia l'inserimento in un tessuto urbano fortemente antropizzato determina generalmente un salto di classe (III o IV) non ammesso per legge.

Tale problema è stato affrontato classificando in zona I l'edificio scolastico, in zona II la zona prospiciente ad esso ; in questo modo è stato ridotto il salto acustico.

Interventi fattibili per risanare il clima acustico degli edifici scolastici sono:

- | | |
|---|--|
| { | DIRETTI: riduzione potenza sonora delle sorgenti emissive |
| | INDIRETTI: barriere fonoassorbenti (siepi, alberi, pannelli) |
| | Infissi |
| | Guarnizioni neopreniche |

Quadro riassuntivo per il recepimento della normativa acustica:

	ATTI	ORGANO COMPETENTE	SCADENZE
Adozione P.Z.A.	Delibera C.C.	Comune	
Approvazione	Amministrativo proprio	Provincia	Entro 120 gg. dalla trasmissione comunale
Divulgazione P.Z.A.	I mezzi idonei	Comune	
Adozione aggiornamento P.Z.A.	Delibera C.C.	Comune	Trasmesso entro 60 gg. alla Provincia
Approvazione aggiornamento P.Z.A.	Delibera C.C.	Provincia	Entro 90 gg. dalla trasmissione
Regime di controllo		Comune, A.R.P.A.L.	
Regime sanzionatorio		Comune, A.R.P.A.L.	

Aggiornamento Regolamento edilizio comunale	Delibera C.C.	Comune	
Aggiornamento Regolamento di Polizia Municipale	Delibera C.C.	Comune	
Piani di risanamento delle imprese		Imprese, Comune	Entro 6 mesi da approvazione P.Z.A.
Piani Pluriennali di risanamento		Ferrovie Autostrade, etc...	
Adozione Piani di Risanamento Acustici Comunali P.R.A.C.	Delibera C.C.	Comune	Entro 12 mesi da Approvazione P.Z.A.
Trasmissione PRAC	.	Comune	Entro 60 gg. dalla adozione
Approvazione PRAC	Amministrativo proprio	Provincia	Entro 120 gg. dalla trasmissione

Anagni 2011